



## CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N 26</b> <b>Data 28/04/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di aprile alle ore 16:30 e successive, nella Sala dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	X	ALTOMARE ANNA	CONSIGLIERE	X
AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE	X	ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	X	CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	X	CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	
CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE	X	CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
COSTA LORENZO	CONSIGLIERE	X	COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	X
COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X	CRITELLI ANDREA	CONSIGLIERE	X
GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	X	GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	
LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X	MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	
MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE		MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	PALAIÀ DANIELA	CONSIGLIERE	X
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE		POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	X
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE	X	RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	X
RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X	ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE	X
RUSSO DANILO	CONSIGLIERE	X	SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	X
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE				

**PRESENTI N° 24**

**ASSENTI N° 9**

Presiede il Presidente Marco Polimeni.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta del Dirigente del SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE ad oggetto **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** che di seguito si riporta :

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 10 febbraio 2022, di proposta al Consiglio Comunale dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022;

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 30.09.2020;

**Considerato** che la legge 160 del 2019 dispone all'art. 1 che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, così come modificato all'art.5 decies D.L. 146/2021, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce) , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

**Richiamato** l'art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021, il quale stabilisce che: *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento”*;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all' IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue, confermando quelle già previste per l'anno 2021 (Delibera C.C. n.52 del 07.05.2021) come segue :

TIPOLOGIA	ANNO 2022 aliquota per cento
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	0,6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINCHÉ PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	esenti
TERRENI AGRICOLI ( esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>1,06</b>
Fabbricati <b>categoria D</b> esclusi D3	<b>1,06</b>
Fabbricati <b>categoria D/3</b>	<b>0,76</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>1,06</b>

**Visto** l'art.78, comma 3, del Decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" che ha disposto per gli anni 2021-2022 l'esenzione dall' IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

**Verificato** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visto** l' art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Dato atto** che l'art. 3 della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto l'ulteriore differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2022, termine differito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, **al 31 maggio 2022**;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### PROPONE AL CONSIGLIO

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 come segue:

TIPOLOGIA	ANNO 2022 aliquota per cento
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	0,6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINCHÉ PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	esenti
TERRENI AGRICOLI ( esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti

<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>1,06</b>
Fabbricati <b>categoria D</b> esclusi D3	<b>1,06</b>
Fabbricati <b>categoria D/3</b>	<b>0,76</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>1,06</b>

3. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n.160/2019;
5. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. di dare atto che l'intera materia viene disciplinata dal Regolamento Comunale Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 30.09.2020;
7. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma del D.Lgs. 267/00.
9. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
10. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Catanzaro.

### **IL FUNZIONARIO**

**Sig.ra ROSARIA CHIRILLO**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

### **IL DIRIGENTE**

**Dott. ANTONINO FERRAILOLO**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)





**SERVIZIO TRIBUTI**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. ANTONINO FERRAILOLO**  
(con firma digitale)  
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Data 08/04/2022**

## **SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**TRATTASI DI DOCUMENTO PROGRAMMATARIO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 172 COMMA 1 LETT. C) DEL TUEL**

**Data 11/04/2022**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Dott. ANTONINO FERRAILOLO**

(con firma digitale)  
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Marco Polimeni il quale riferisce che, per come concordato, le pratiche inerenti al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, iscritte rispettivamente ai punti dell'odg nn. 3-4-5-6-7-8, verranno trattate in un'unica discussione;

**RILEVATO** che entrano in aula i consiglieri: Celi, Merante, Triffiletti;

**DATO ATTO** che escono dall'aula i consiglieri: Consolante, Mirarchi;

**RILEVATO** che sono stati nominati scrutatori i consiglieri Riccio, Renda, Russo;

**VISTO** il parere espresso della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

**UDITO** il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni pone in votazione l'argomento in trattazione;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

**PRESENTI N. 25**

**VOTANTI N. 25**

**Voti favorevoli: n. 21** (Abramo, Altomare, Amendola, Belcaro, Celi, Ciciarello, Costa, Costanzo M., Critelli, Gallo, Levato, Merante, Palaia, Polimeni, Procopi, Renda, Riccio, Russo, Sestito, Talarico, Triffiletti).

**Voti Contrari: =====;**

**Astenuti: n. 4** (Corsi, Costanzo S., Mottola, Rotundo).

**VISTO** l'esito della votazione che precede

### DELIBERA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta e riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.



**Letto e Approvato**

---

**Presidente**

**Sig. Marco Polimeni**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Segretario**

**Dott.ssa Sica Vincenzina**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)